
SCHEMA SINTETICA – CREDITO D'IMPOSTA ZES SUD

Obiettivo	Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa. La ZES unica, istituita dal 1° gennaio 2024, ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Ente gestore	Agenzia delle Entrate su coordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Soggetti Beneficiari	Imprese di qualsiasi dimensione che opera o desidera insediarsi nelle regioni del Mezzogiorno. Sono esclusi i seguenti settori: <ul style="list-style-type: none">- industria siderurgica- industria carbonifera e della lignite,- settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, ad esclusione dei settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti- settore della produzione, stoccaggio, trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche- settore della banda larga- settore creditizio, finanziario e assicurativo <p>Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza di tiene conto del codice attività riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione.</p>
Risorse	€1.800.000.000 per il 2024 a valere sulla contabilità speciale n. 1778 rubricata "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio".
Interventi ammissibili	Sono agevolabili interventi relativi all'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES Unica. Le strutture devono essere ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (art. 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE) o nelle zone assistite dell'Abruzzo (art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE). Nello specifico, sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale (art. 2 punti 49, 50 e 51 del Reg. UE 651/2014 GBER). Si intende: <ul style="list-style-type: none">- <i>"Investimento iniziale"</i> (punto 49):<ol style="list-style-type: none">a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione.

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale

- *“Attività uguali o simili”* (punto 50): attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo

- *“Investimento iniziare a favore di una nuova attività economica”* (punto 51):

- a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica;

Gli interventi devono essere **realizzati dal 01/01/2024 ed il 15/11/2024**. Ai fini della determinazione del momento in cui gli **investimenti** si considerano **effettuati** si tiene conto degli art. 109, commi 1 e 2, e art. 110 del TUIR, per cui le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla **data della consegna o spedizione** per i beni mobili e della **stipulazione dell'atto** per gli immobili, ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Si comprendono nel costo anche gli **oneri accessori** di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

I progetti devono prevedere un minimo di **200 mila** euro ed un massimo di **100 milioni** di euro.

L'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati deve intervenire entro i predetti termini.

I beni oggetto dell'agevolazione devono entrare in funzione **entro il secondo periodo d'imposta** successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, pena rideterminazione dell'agevolazione escludendo i beni non entrati in funzione. Se **entro il quinto periodo d'imposta** successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto all'agevolazione, questa è rideterminata escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni.

Spese ammissibili

Gli interventi ammissibili devono riguardare l'acquisizione di:

- Nuovi **macchinari, impianti e attrezzature** destinati a strutture produttive, già esistenti o che vengono impiantate nel territorio
- Acquisto di **terreni**
- Acquisizione, realizzazione, ampliamento di **immobili strumentali** agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva

Il **valore dei terreni e dei fabbricati** ammessi all'agevolazione non può superare il **50%** del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di **locazione finanziaria**, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. L'agevolazione è concessa anche se non viene esercitato il riscatto.

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti **beni già utilizzati** dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica.

Agevolazione Le agevolazioni sono concesse nella forma di **credito d'imposta**, utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione e comunque non prima della data di realizzazione dell'investimento. Il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai **periodi successivi** fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Fino a costi ammissibili inferiori 50 milioni, l'intensità di aiuto variano rispetto al dimensionamento aziendale ed alla localizzazione regionale:

Regione Dimens.	Basilicata, Molise, Sardegna	Campania, Puglia, Calabria, Sicilia	Abruzzo
Piccola	50%	60%	35%
Media	40%	50%	25%
Grande	30%	40%	15%

Per gli investimenti realizzati nella **Provincia di Taranto**:

Piccola	70%
Media	60%
Grande	50%

Per gli investimenti realizzati nella **Provincia del Sulcis Iglesiente**:

Piccola	60%
Media	50%
Grande	40%

Per i progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni, le intensità massime di aiuti per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili a 50 milioni di euro, l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologica dell'"importo di aiuto corretto" (art.2 punto 20 Reg. 651/2014 GBER).

Criteri di selezione e tempistiche

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate dal **12 giugno al 12 luglio 2024**, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal **1° gennaio 2024** e quelle che prevedono di sostenere fino al **15 novembre 2024**.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa dall'ente gestore ottenuta **rapportando il limite complessivo stanziato all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti**. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesta risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 e hanno realizzato investimenti per un **ammontare inferiore** a quello indicato, comunicano all'Agenzia delle entrate dal **3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025** l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato.

Il provvedimento di concessione del Direttore dell'Agenzia delle entrate è pubblicato entro **10 giorni** dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.

Regime e cumulabilità

Il Regime entro cui sono inquadrate le agevolazioni è il **Reg. UE 651/2014 GBER**, ed in particolare l'**art. 14** che disciplina gli **aiuti a finalità regionali agli investimenti**.

Il credito d'imposta è **cumulabile** con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Riferimenti normativi

Decreto-Legge 19 settembre 2023, n.124 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023 n. 162

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-19;124>

Regolamento UE 651/2014 GBER (consolidato al 20/07/2023)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651>

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea TFUE – 2008/C 115/1

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:115:FULL>

Testo Unico delle Imposte sui Redditi

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917>

